



COMUNICATO STAMPA n. 91/26

Lussemburgo, 24 giugno 2026

Sentenza del Tribunale nella causa T-77/24 | Dassault Aviation / Commissione

Tassonomia verde europea: il Tribunale annulla l'esclusione della fabbricazione di aeromobili destinati all'aviazione d'affari privata o commerciale dalle attività «di transizione»

Il regolamento 2020/852¹ sulla tassonomia ha istituito un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili, che armonizza a livello dell'Unione europea i criteri che consentono di determinare se un'attività economica sia sostenibile dal punto di vista ambientale. Esso ha così fornito agli investitori e agli altri operatori economici una visione comune delle attività in questione.

Nel 2023 la Commissione ha adottato un regolamento delegato² che stabilisce, in particolare, i criteri tecnici per la classificazione della fabbricazione di aeromobili. Quest'ultimo esclude dall'ambito delle attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici gli aeromobili destinati all'aviazione d'affari privata o commerciale.

Ritenendo che l'esclusione sia illegittima, la Dassault Aviation, un gruppo francese attivo in particolare nella progettazione, fabbricazione e vendita di aerei d'affari, ha adito il Tribunale dell'Unione europea per chiederne l'annullamento.

Con la sua sentenza, il Tribunale **accoglie il ricorso e annulla l'esclusione contestata**.

Anzitutto esso ritiene che la Dassault Aviation abbia un interesse ad agire. Infatti, l'esclusione degli aeromobili prodotti per l'aviazione d'affari privata o commerciale dall'ambito delle attività di transizione la obbliga a presentare la propria attività di produzione di aerei d'affari come un'attività non allineata alla tassonomia nelle informazioni che la società pubblica in materia di sostenibilità. L'annullamento di tale esclusione le consentirebbe di non essere più soggetta a tale obbligo e potrebbe incidere sulle sue condizioni di accesso al finanziamento.

Il Tribunale rileva poi che la Commissione ha escluso dall'ambito delle attività di transizione la produzione di aeromobili destinati all'aviazione d'affari, tenuto conto della loro impronta di CO₂ per passeggero/chilometro rispetto a quella degli altri mezzi di trasporto disponibili.

Orbene, secondo il Tribunale, la Commissione non poteva ritenere che questi altri mezzi di trasporto costituissero necessariamente alternative a basse emissioni di carbonio rispetto agli aerei d'affari, tenuto conto in particolare delle loro caratteristiche specifiche in termini di emissioni di CO₂, flessibilità, rapidità e collegamenti.

Il Tribunale dichiara altresì che la Commissione non poteva fondare la propria valutazione sul criterio dell'impronta di CO₂ per passeggero/chilometro, poiché tale criterio non è previsto dal regolamento sulla tassonomia ed è correlato all'esercizio degli aeromobili piuttosto che alla loro fabbricazione.

Esso rileva inoltre che la Commissione non ha preso in considerazione alcuni elementi rilevanti, in particolare la capacità di tali aeromobili di funzionare con carburanti per l'aviazione sostenibili, e che essa stessa ha riconosciuto la necessità di ulteriori analisi.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione.

A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Iliana Paliova (+ 352) 4303 4293.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2020/852](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

² [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2485](#) della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.